

Legge Provinciale 16/03/2000, n. 8 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 28/03/2000, I Suppl. Ord.]

Art. 1

(Principi generali)

1. La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell’aria, nel rispetto dei principi dettati in materia dall’Unione Europea, dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, al fine di assicurare la più ampia protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente su tutto il territorio provinciale.
2. La particolare condizione del territorio della provincia di Bolzano, la presenza di bellezze naturali, il transito di veicoli di ogni tipo per fini turistici e commerciali, le problematiche derivanti dall’inquinamento transfrontaliero, i fenomeni della riduzione dell’ozono stratosferico e dell’aumento dell’ozono atmosferico a livello del suolo nonché la necessità di assicurare un armonioso sviluppo economico compatibile con le pressanti esigenze di tutela della salute e dell’ambiente costituiscono la base e lo spirito della presente legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell’aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell’uomo;
 - b) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;
 - c) impianto: stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali, artigianali, termici, di pubblica utilità, o per attività lavorative di qualunque genere e che possa provocare inquinamento atmosferico. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all’interno di uno stabilimento è l’insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o da operazioni funzionali al ciclo produttivo;
 - d) impianto esistente: impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge;
 - e) valori limite di qualità dell’aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell’ambiente esterno;
 - f) valori guida di qualità dell’aria: limiti delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti nell’ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell’ambiente e a costituire parametri di riferimento per l’istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell’aria;
 - g) valore limite di emissione: la concentrazione e la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti, in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate;
 - h) fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.

CAPO I
(CONDIZIONI DI ESERCIZIO E AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI) [1]

Art. 3
(Valori limite di emissione)

1. I valori limite di emissione stabiliti nell'allegato C si applicano ai singoli punti di emissione in atmosfera e si riferiscono alla quantità di effluente gassoso emesso, non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
2. Ove tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere convogliate.
3. I valori limite di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono all'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
4. L'effluente gassoso deve essere espulso in atmosfera in modo che si diluisca direttamente nelle correnti d'aria e in genere lo sbocco dei gas non deve trovarsi ad un'altezza inferiore alla sommità del tetto.
5. L'allegato C stabilisce inoltre particolari norme tecniche per specifiche tipologie di impianti. [2]

Art. 4
(Approvazione dei progetti)

1. La costruzione, l'esercizio o la modifica sostanziale di impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B sono soggetti ad approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente [3], fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.
2. Per l'approvazione degli impianti deve essere presentata al sindaco territorialmente competente, unitamente alla domanda di concessione edilizia, la seguente documentazione:
 - a) la descrizione dell'impianto;
 - b) la descrizione del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate;
 - c) la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
 - d) l'indicazione della quantità, della qualità e dei punti delle emissioni.
3. Il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere sul progetto all'Agenzia provinciale per l'ambiente, la quale si pronuncia entro 60 giorni. Il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente è vincolante.
4. Avverso il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA [4], di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

[Art. 5
(Autorizzazione alle emissioni)

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni per l'esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B. Il trasferimento degli impianti da un luogo a un altro comporta la decadenza delle autorizzazioni esistenti.
2. Il gestore dell'impianto di cui al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per l'ambiente, almeno 15 giorni prima della sua messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata in esercizio dell'impianto. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del gestore che attesta la conformità dell'impianto realizzato con il progetto approvato ai sensi dell'articolo 4. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto al relativo albo professionale.
3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 consente l'entrata in esercizio degli impianti.
4. L'Agenzia provinciale per l'ambiente, entro 90 giorni dall'entrata in esercizio degli impianti, esegue il collaudo degli stessi e rilascia l'autorizzazione alle emissioni. L'autorizzazione viene trasmessa al gestore dell'impianto e al sindaco territorialmente competente. Essa stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo, nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.
5. Per particolari tipologie di impianti, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può concedere una deroga ai termini previsti dai commi 2 e 4 e richiedere l'esecuzione di misurazioni di autocontrollo, che attestino il rispetto dei valori limite e delle prescrizioni. Tali misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio di analisi indipendente.

[1] La rubrica del Capo I è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

[2] L'art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

[3] Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".

[4] L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

6. Il mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la messa fuori esercizio degli impianti.
7. Per specifiche tipologie di impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato B e individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, la Giunta provinciale può approvare un'autorizzazione generale nella quale stabilisce i valori limite, le prescrizioni, le eventuali misurazioni di autocontrollo periodiche a cui è soggetta ogni singola tipologia di impianto nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione generale in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 4.
8. L'autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.
9. Contro l'autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.] [⁵]

[Art. 6

(Autorizzazione di impianti esistenti)

1. Il rilascio di un'autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti viene effettuato con una procedura semplificata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, nei seguenti casi:
 - a) rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 8;
 - b) rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
 - c) aggiornamento di un'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 5 in ragione di modifiche agli impianti non subordinate al rilascio di una concessione edilizia.
2. Il gestore degli impianti inoltra la documentazione prevista nell'articolo 4, comma 2, al sindaco territorialmente competente. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, il sindaco, verificata la non necessità del rilascio di una concessione edilizia, inoltra la documentazione all'Agenzia provinciale per l'ambiente. Essa deve essere corredata da una domanda di autorizzazione alle emissioni e da una dichiarazione del gestore che attesti la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge, sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale.
3. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni, con cui si stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti. L'autorizzazione viene inviata per conoscenza al sindaco territorialmente competente.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può richiedere al gestore tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ed eseguire il collaudo degli impianti più complessi.
5. L'autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.
6. Contro l'autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.] [⁶]

CAPO II

(IMPIANTI DI COMBUSTIONE) [⁷]

[Art. 7

(Classificazione)

1. Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l'energia così prodotta.
2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è prevalentemente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.
3. Agli impianti di combustione che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B si applicano i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all'allegato C.

[⁵] L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. L'art. 5, così come modificato dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.

[⁶] L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

[⁷] La rubrica del Capo II è stata così sostituita dall'art. 15, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

4. L'allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 3. Esso determina inoltre i tipi d'impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti da parte dei controllori fumi.
5. L'allegato D fissa i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di "controllore fumi o controllora fumi". I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l'autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al comma 4.
6. Le tariffe massime da applicarsi per l'attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti.] [⁸]

Art. 7/bis [⁹]

Art. 8 (Combustibili)

1. Salvo quanto previsto nei seguenti commi, nel territorio della provincia di Bolzano è ammesso l'uso dei seguenti combustibili:
 - a) combustibili gassosi;
 - b) gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso;
 - c) legno non trattato in pezzi con un'umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna;
 - d) biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed oli vegetali non trattati;
 - e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 10 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million;
 - f) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 15 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million.
2. Gli impianti termici civili aventi le destinazioni di cui all'articolo 7, comma 2, anche se installati in complessi industriali, artigianali od in stabilimenti in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, possono essere alimentati con i combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
3. I nuovi impianti industriali e promiscui con potenza termica non superiore a tre megawatt possono essere alimentati con combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
4. Per le lavanderie industriali è ammesso l'uso del combustibile di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
5. Negli impianti termici funzionanti con combustibili solidi ad alimentazione automatica ed installati presso aziende in cui avviene la lavorazione del legno, può essere utilizzato oltre ai combustibili di cui al comma 1, lettera c), anche legno di scarto proveniente dalla propria produzione, a condizione che lo stesso non sia stato impregnato a pressione e non contenga composti organoclorurati.
6. L'utilizzo di residui vegetali è ammesso in impianti con potenza termica superiore a 500 chilowatt dotati di alimentazione automatica e di controllo in continuo della concentrazione di monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
7. Nelle fucine è ammesso l'impiego di coke metallurgico e di gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e con contenuto di zolfo fino all'1 per cento.
8. Nelle stufe destinate al riscaldamento di singoli locali è ammesso l'utilizzo di antracite, prodotti antracitosi, agglomerati con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino all'1 per cento.
9. Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell'uomo, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può vietare o ammettere l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.

[⁸] L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. L'art. 7, così come modificato dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.

[⁹] L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e poi abrogato dall'art. 15, comma 7, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

CAPO III
(IMMISSIONI)
... *omissis* ...

CAPO IV
(DISPOSIZIONE PARTICOLARI)
... *omissis* ...

CAPO V
(VIGILANZA E SANZIONI)

Art. 18
(Vigilanza)

1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente. Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'articolo 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco.
2. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.
3. Se nel corso di ispezioni vengono riscontrati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge, l'Agenzia provinciale per l'ambiente prescrive le misure da attuare entro un termine massimo di 90 giorni, al fine di rientrare nei valori di legge.
4. L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 3.
5. Contro le prescrizioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al comitato VIA di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

Art. 19
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale esclude l'applicazione, per gli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
2. Le seguenti violazioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) chi costruisce un impianto senza il parere di cui all'articolo 4 oppure chi ha messo in esercizio un impianto senza le autorizzazioni previste dagli articoli 5 o 6 soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
 - 1) per impianti di cui all'allegato A, da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00;
 - 2) per impianti di cui all'allegato B, da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;
 - b) chi, nell'esercizio di un impianto, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 3, chi attiva un nuovo impianto e non rispetta i termini e le prescrizioni di cui agli articoli 5 o 6, chi non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 4, e chi non rispetta i termini di cui all'articolo 21, soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
 - 1) per impianti di cui all'allegato A, da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00;
 - 2) per impianti di cui all'allegato B, da euro 500,00 ad euro 1.500,00;
 - c) chiunque impieghi un combustibile non autorizzato ai sensi dell'articolo 8 soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - 1) per impianti con una potenzialità fino a 50 chilowatt: da euro 200,00 ad euro 600,00;
 - 2) per impianti con una potenzialità da 51 a 300 chilowatt: da euro 600,00 ad euro 1.800,00;
 - 3) per impianti con una potenzialità di oltre 300 chilowatt: da euro 1.800,00 ad euro 5.400,00;
 - d) chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all'articolo 7 o chi non rispetta il divieto di cui all'articolo 13 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00;
 - e) chi non ottempera a quanto disposto dagli articoli 12, 14 e 15 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00;

- f) chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. ^[10]

**[Art. 20
(Abrogazione di norme)**

1. La legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 , è abrogata.] ^[11]

**Art. 21
(Norme transitorie)**

1. Gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 , che non rispettano i valori limite di emissione di cui all'articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge. Per tali impianti si applica quanto disposto dall'articolo 18, commi 3 e 4.
2. I gestori degli impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B e che sono stati realizzati o autorizzati prima del 12 aprile 2000 devono presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni entro i seguenti termini:
3. Sino all'approvazione dell'allegato D di cui all'articolo 7 resta in vigore il decreto del Presidente della giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2. ^[12]

**Art. 22
(Norma finale)**

1. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche ed al progresso tecnologico, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie. ^[13]

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

**ALLEGATO A
AUTORIZZAZIONE IN VIA ORDINARIA ALLE EMISSIONI
(art. 5, comma 1) ^[14]**

Impianti ed attività a rilevante emissione di inquinanti in atmosfera

1. Impianti di combustione

... *omissis* ...

9. Altre attività

- Produzione di carta, cartone e similari.
- Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrame e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali.
- **CREMATORI.**

^[10] L'art. 19, comma 2, è stato modificato dall'art. 35, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 20, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, ed infine così sostituito dall'art. 15, comma 11, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

^[11] L'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 12, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

^[12] L'art. 21 è stato modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, ed infine così sostituito dall'art. 15, comma 13, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

^[13] L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

^[14] Gli allegati A e B sono stati così sostituiti dalla delibera della Giunta provinciale 24 novembre 2008, n. 4440.

ALLEGATO C
VALORI LIMITE E NORME TECNICHE
(art. 3) ^[15]

PARTE I – Disposizioni generali

1. Il presente allegato C stabilisce, nella Parte II, i valori limite di emissione per determinate sostanze inquinanti, le prescrizioni tecniche da applicare ad alcune tipologie di impianti, nonché le modalità di esecuzione delle misurazioni periodiche di autocontrollo. Per le altre tipologie d'impianti ed altre sostanze inquinanti, non comprese nella Parte II del presente allegato, i valori limite applicabili sono definiti nella parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in sede di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni ed agli impianti approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 1, più impianti dello stesso richiedente e localizzati nello stesso luogo sono di norma considerati un unico impianto qualora gli stessi siano destinati ad attività fra loro identiche, abbiano caratteristiche tecniche e costruttive simili e producano emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee.
4. L'Agenzia provinciale per l'ambiente può stabilire valori limite di emissione inferiori a quanto stabilito dal comma 1, qualora dai dati di progetto degli impianti soggetti ad approvazione si evidenziasse il rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 "Norme per la tutela della qualità dell'aria".

PARTE II – Valori limite di emissione per determinate tipologie di impianti

Abbreviazioni

Legge	Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Inquinante	Inquinante atmosferico emesso
CO.....	Monossido di carbonio
CO ₂	Anidride carbonica
COT	Carbonio organico totale
COV.....	Composti organici volatili
NO ₂	Biossido di azoto
NO _x	Ossidi di azoto espressi come NO ₂
O ₂	Ossigeno libero nell'aria
O ₂ %.....	Ossigeno di riferimento, ovvero tenore volumetrico di ossigeno espresso in valore percentuale rispetto al volume dell'effluente gassoso.
PTS	Polveri totali sospese
Pt.....	Potenza termica nominale ai sensi della lettera hh) dell'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
SO ₂	Biossido di zolfo
SO _x	Ossidi di zolfo espressi come SO ₂
PCDD/F	Diossine e Furani
Tt.....	Temperatura del termoconvettore
GPL.....	Gas di petrolio liquefatto

Sezione A – Norme tecniche di carattere generale

1. Manutenzione, guasti e controllo delle emissioni degli impianti

- a) Il gestore deve garantire che l'impianto sia costantemente in un buono stato di manutenzione sia per ciò che riguarda i sistemi di abbattimento sia per quanto concerne la qualità della combustione.
- b) In caso di guasto con possibile superamento dei valori limite, il gestore è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'Ufficio aria e rumore ed a ripristinare le normali condizioni di esercizio nel più breve tempo possibile.

[¹⁵] L'allegato C è stato così sostituito dalla delibera della Giunta provinciale 9 dicembre 2014, n. 1507.

sibile. Qualora ciò non fosse possibile, il gestore deve arrestare l'impianto salvo diversa disposizione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.

- c) I controlli delle emissioni in atmosfera presso gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere eseguiti, per i parametri ivi riportati, da un laboratorio specializzato. Una copia del rapporto di misura deve essere inviato all'ufficio aria e rumore entro il mese di dicembre di ogni anno salvo diversamente stabilito nell'autorizzazione.
- d) Gli impianti devono essere sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore e la relativa documentazione conservata per almeno 5 anni.

2. Impianti termici di riserva

Per impianto termico di riserva s'intende un impianto la cui attività è inferiore a 360 ore in un anno.

3. Misurazioni in continuo

I dati misurati in continuo devono essere registrati su apposito supporto digitale, devono essere conservati per almeno 5 anni e devono essere accessibili su richiesta degli organi di vigilanza. Al fine di determinare gli impianti soggetti a misurazione in continuo, sono da considerare la somma delle potenze degli impianti convogliati al medesimo punto di emissione.

... *omissis* ...

Sezione F – Impianti ed attività varie

... *omissis* ...

28. CREMATORI

Campo di applicazione

Cremazione di salme ed animali da compagnia di piccola taglia.

Combustibili ammessi

È consentito l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della legge.

Valori limite [mg/Nm³; O₂ % = 11]	
<i>Inquinante</i>	<i>Valore limite</i>
PTS	10 mg/Nm ³
COT	20 mg/Nm ³
CO	50 mg/Nm ³

Misure periodiche di autocontrollo

Tutti gli inquinanti almeno una volta l'anno.

... *omissis* ...